



LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 219/2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2024 il **DECRETO LEGISLATIVO N. 219/2023**, in attuazione della delega fiscale Legge n. 111/2023, con il quale si introducono sostanziali modifiche nello Statuto dei diritti del contribuente che inevitabilmente si ripercuotono sulla gestione dei tributi locali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE ITALIANA →
Artt. 76 e 87 della
Costituzione;

LEGGE 27 LUGLIO 2000 N.212
→ Disposizioni in materia di
statuto del contribuente;

LEGGE 9 AGOSTO 2023 N. 111
→ Delega al Governo per la
riforma fiscale.
Artt. 4 e 17 comma 1, lettera
b), recanti, rispettivamente, i
principi e criteri direttivi per la
revisione dello Statuto dei
diritti del contribuente e
l'applicazione in via
generalizzata del principio del
contraddittorio;

**DECRETO LEGISLATIVO 30
DICEMBRE 2023 N. 219** →
Modificazioni allo Statuto dei
diritti del contribuente
Artt. 1, 2 e 3 rispettivamente,
modificazioni allo Statuto dei
diritti del contribuente,
disposizioni finali e
abrogazioni, Entrata in vigore.

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – DALLA LEGGE N. 111/2023 AL D.LGS. N.219/2023

Lo Statuto dei diritti del contribuente è stato introdotto con la **LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212**, al fine di applicare principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, di tutelare il cittadino e migliorare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Con la **LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA FISCALE (LEGGE 9 AGOSTO 2023 N. 111)**, è stato conferito al Governo l'incarico di effettuare la revisione del sistema tributario:

All'art. 1 si stabilisce che tale intervento debba essere effettuato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante l'emanazione di decreti legislativi.

All'art. 4 si delineano i punti di intervento, quali:

- rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;*
- valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;*
- razionalizzare la disciplina dell'interpello;*

All'art. 17 si stabilisce di intervenire, anche, sulla revisione dell'attività di accertamento, con riferimento ai tributi degli enti territoriali, in modo da:

- semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;*
- applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario.*

In attuazione della Legge delega n.111/2023, viene emanato il **DECRETO LEGISLATIVO N.219/2023**

All'art. 1, comma 1, lett. a), del Dlgs 219/2023, si prevede che le disposizioni, determinate nello Statuto, debbano essere assunte quali *“principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario.*



ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.219/2023

All'art. 3 del Decreto legislativo, in materia di *“Entrata in vigore”* si legge: *“Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.*

Dunque, essendo stato pubblicato in G.U. n. 2 del 03 gennaio 2024, il decreto è entrato in vigore il **18 gennaio 2024**.



OSSERVAZIONI E NOTE DI APPROFONDIMENTO AL DECRETO

L'IFEL, in data 05 febbraio 2024, ha pubblicato una *“Nota di approfondimento – Nuovo Statuto dei diritti del contribuente”* sottolineando quanto il nuovo statuto *“possa incidere fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento”.*





LE MAGGIORI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 219/2023

- **Art. 6-bis Principio del contraddittorio:** L'amministrazione finanziaria, prima di adottare un atto deve comunicare al contribuente **LO SCHEMA DI ATTO**. Il contribuente avrà un termine non inferiore a 60 gg per consentire eventuali controdeduzioni, ovvero richiedere estrazione degli atti del fascicolo. Non saranno oggetto di contraddittorio tutti gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. L'Ente non potrà emettere l'atto definitivo prima che sia decorso il termine dei 60 gg e se tale scadenza risulta essere successiva a quella del termine di decadenza per l'atto conclusivo, si dovrà posticipare al 120°gg successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. In caso di mancata attivazione del contraddittorio l'atto è annullabile.
- **Art. 7 Chiarezza e motivazione degli atti:** L'atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, deve essere motivato a pena di annullabilità. Dovrà contenere i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. E' fondamentale portare a conoscenza l'interessato di tutti gli atti a cui si fa riferimento nella motivazione e se mancanti si dovrà fornirli, salvo che non si produca su un unico atto il contenuto essenziale e le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto si debbano ritenere sussistenti e fondati. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate scadenze. Nel caso di emissione del primo atto di riscossione, nel quale si comunicano la pretesa per tributi, sanzioni, accessori e interessi; per gli interessi bisogna inserire la tipologia, la norma di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta di base sulla quale vengono calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati.
- **Art. 9-bis Divieto di bis in idem nel procedimento tributario:** La norma prevede che l'amministrazione finanziaria debba esercitare l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
- **Art. 9-ter Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti:** L'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire le informazioni necessarie relative ai contribuenti, anche attraverso l'interoperabilità, fermo il rispetto di ogni limitazione prevista dalla legge.
- **Art. 10-ter Principio di proporzionalità nel procedimento tributario:** Nel procedimento tributario si dovrà operare osservando un corretto bilanciamento tra l'attuazione del tributo e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente.
- **Art. 10-quarter Esercizio del potere di autotutela obbligatoria:** L'amministrazione potrà rinunciare alla pretesa tributaria, senza sollecitazione da parte contribuente e anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nel momento in cui si troverà in presenza di casi di illegittimità dell'atto o dell'imposizione. Tale obbligo cade nel caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o nel caso in cui sia già trascorso un anno dalla data in cui l'atto sia divenuto definitivo.
- **Art. 10-quinques Esercizio del potere di autotutela facoltativa:** L'autotutela facoltativa sarà esercitabile in ogni ipotesi di illegittimità o infondatezza dell'atto impositivo, ed anche oltre un anno dalla definitività dell'atto viziato e potrà essere esercitata sia d'ufficio o a seguito di richiesta da parte del contribuente.
- **Art. 10-nonies Consultazione semplificata:** Il contribuente avrà la possibilità di accedere ad una banca dati che, nel rispetto della tutela dei dati personali, contiene tutti i documenti, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo che possano aiutarlo ad avere chiarimenti su casi concreti.
- **Art. 11 Interpello:** Il contribuente potrà utilizzare lo strumento dell'interpello con la pubblica amministrazione, a fronte del versamento di un contributo, al fine di ottenere una risposta inerente a situazioni concrete e personali.
- **Art 13 Garante Nazionale del contribuente:** Viene istituito il nuovo organo del Garante nazionale del contribuente, che opera in piena autonomia e che viene scelto dal Ministero delle finanze. Potrà intervenire in qualsiasi momento sull'operato dell'amministrazione finanziaria, qualora si presentino segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi normative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento che possa interferire sul rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.



18 GENNAIO 2024

Entrata in vigore del d.lgs. 219/2023

SONO DISPONIBILI LE VERSIONI REGistrate DEI SEGUENTI WEBINAR DELLA DELFINO & PARTNERS PER TUTTI GLI ENTI ABBONATI:

- ◇ Webinar del 02 febbraio 2024: *"Tributi locali aggiornamento normativo"*
- ◇ Webinar del 07 febbraio 2024: *"Novità normative statuto contribuente e contenzioso tributario"*
- ◇ Webinar del 09 febbraio 2024: *"Strumenti deflattivi del contenzioso tributario"*

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<u>CONTABILITA'</u>	<u>FISCALITA'</u>	<u>TRIBUTI</u>	<u>PARTECIPATE</u>	<u>PERSONALE</u>
Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili	Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate	Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate	Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci	Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana
<u>AMMINISTRATIVO</u>	<u>GESTIONALE</u>	<u>CONTROLLI INTERNI</u>	<u>REVISIONE</u>	<u>LAVORI PUBBLICI</u>
Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza	Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati	Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione	Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento	Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo